



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 872

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

Ai fini della rappresentanza il personale e' suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;
- b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
- b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
- c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
- d) per i militari di leva:
 - 1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
 - 2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Versione in vigore dal 29 novembre 2012 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	I — Ordinamento

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-872-suddivisione-del-personale-ai-fini-della-rappresentanza/versione/4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it